



CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

CANILE SANITARIO – CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E I COMUNI APPARTENENTI AL DISTRETTO
VETERINARIO DI ALESSANDRIA – A.S.L. N. 20

ART. 1
OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la possibilità di utilizzo del canile sanitario del Comune di Alessandria da parte dei Comuni appartenenti al Distretto di Alessandria dell'ASL n. 20, per il periodo prescritto di osservazione sanitaria dei cani randagi catturati (10 giorni).

ART. 2
MODALITA' E DURATA

Alla presente convenzione potranno aderire tutti i Comuni, mediante atto deliberativo. La durata stabilita è dalla data di stipula di apposito contratto e fino al 31 dicembre successivo, data in cui tutti i contratti andranno a scadere; sarà rinnovabile alla scadenza, con atto gestionale. Per tutta la durata dei contratti il Comune di Alessandria metterà a disposizione dei Comuni convenzionati la struttura del canile sanitario.

ART. 3
CARATTERISTICHE – FUNZIONAMENTO

La presente convenzione ha come finalità il ricovero dei cani randagi catturati dai Comuni convenzionati e conferiti per tutta la durata del prescritto periodo di osservazione sanitaria (stabilito in 10 giorni), presso la struttura del canile sanitario di Alessandria, a tutela delle condizioni di vita degli animali e della salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti.

I cani randagi ricoverati, che avranno superato favorevolmente il periodo di 10 giorni di osservazione, dovranno essere ritirati dai Comuni di provenienza, in caso contrario dall'undicesimo giorno gli animali saranno trasferiti e collocati in un canile rifugio privato disponibile, a spese del Comune di provenienza.

Il Presidio Multizonale di profilassi e Polizia Veterinaria potrà conferire animali provenienti da altri Comuni della Provincia con le medesime modalità.

ART. 4
COMPENSO - PAGAMENTO

Ciascun Comune che aderirà alla presente convenzione per ottenere la disponibilità del Canile sanitario dovrà corrispondere al Comune di Alessandria una quota annua, che dovrà essere versata al Comune di Alessandria all'atto della stipula del contratto.

Oltre alla suddetta quota fissa annuale saranno a carico di ciascun Comune convenzionato le spese del servizio e mantenimento di cadauno cane conferito che dovranno essere versate direttamente all'impresa concessionaria del servizio, a seguito di emissione di regolare fattura da parte di quest'ultima nei confronti dei Comuni di provenienza.

Nel caso fossero conferiti cani di proprietà da sottoporre ad isolamento sanitario o la cui proprietà verrà reclamata da privati, le suddette spese saranno comunque addebitate ai Comuni di provenienza, che potranno rivalersi sui privati proprietari dei cani per il rimborso delle spese sostenute e anticipate.

Le eventuali spese di ricovero e mantenimento dei cani dall'undicesimo giorno e per tutto il periodo, presso un canile rifugio privato, saranno addebitate direttamente al Comune di provenienza.

ART. 5
OBBLIGHI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

Il Comune di Alessandria si obbliga:

- a mettere a disposizione il proprio canile sanitario per il conferimento dei cani randagi da sottoporre al prescritto periodo di osservazione sanitaria di 10 giorni ovvero cani da sottoporre a isolamento sanitario;
- a garantire il servizio di ricovero e mantenimento dei cani durante il predetto periodo mediante affidamento in concessione a impresa privata specializzata.

Il Comune di Alessandria non garantisce invece il servizio di ricovero e mantenimento degli animali, trascorso il periodo di osservazione sanitaria obbligatoria di 10 giorni.

ART. 6
OBBLIGHI DEI COMUNI CONVENZIONATI

I Comuni in oggetto, si obbligano a seguito dell'adesione alla presente convenzione mediante deliberazione dell'organo consiliare a:

- stipulare il relativo contratto previo versamento della quota annuale;
- catturare gli animali nel proprio territorio mediante responsabile incaricato del servizio, che deve essere indicato in sede di contratto, e autorizzato per il trasporto e il conferimento al canile sanitario;
- ritirare gli animali trascorso il periodo di 10 giorni di osservazione sanitaria. In caso contrario e del tutto eccezionale il Comune di Alessandria all'undicesimo giorno, provvederà al trasferimento degli animali in un canile rifugio privato disponibile; il relativo servizio di ricovero e mantenimento degli animali sarà addebitato direttamente ai Comuni di provenienza da parte dell'impresa che fornirà la prestazione del predetto servizio, mediante emissione di regolare fattura, declinando il Comune di Alessandria ogni responsabilità sui costi;
- pagare le fatture di addebito del servizio di ricovero e mantenimento durante i 10 giorni;
- pagare le eventuali fatture di addebito del servizio di ricovero e mantenimento presso un canile rifugio privato per tutto il periodo eccedente i 10 giorni.

ART. 7
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'impresa concessionaria, affidataria del servizio di gestione del Canile sanitario è direttamente responsabile verso il Comune di Alessandria e verso terzi del servizio assunto con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio.
L'Amministrazione Comunale di Alessandria è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

ART. 8
SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dei Comuni che si convenzioneranno tutte le spese preparatorie, accessorie e conseguenti alla stipula del contratto.

ART. 9
RECESSO – DECADENZA

I Comuni che aderiranno alla presente convenzione, potranno recedere anticipatamente previo atto deliberativo da adottarsi e trasmettere al Comune di Alessandria.
In caso di inadempienza da parte dei Comuni convenzionati rispetto agli obblighi assunti di cui all'art. 6 della presente convenzione, previa formale diffida, il Comune di Alessandria formalizzerà la decadenza del rapporto contrattuale in essere e quindi porrà divieto di utilizzo del canile sanitario nei confronti dei medesimi Comuni inadempienti.